



## **ALLEGATO A)**

### **SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE**

**PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTO PLANIVOLUMETRICO *CONVENZIONATO (PPC)* IN VIA  
*TIRABASSI A REGGIO EMILIA***

**COMPORTANTI LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SOTTO SOGLIA  
COMUNITARIA**

#### **LEGENDA:**

- ◆ PPC = Progetto Planivolumetrico Convenzionato
  
- ◆ INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DELL'INSEDIAMENTO (U1) = opere di urbanizzazione primaria

maggio 2017

Il giorno \_\_\_\_ il mese \_\_\_\_ dell'anno 2017 in Reggio Emilia, tra l'Arch. Elisa Iori, domiciliata per la carica presso il Comune di cui appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nell'esclusivo nome, conto ed interesse del Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, codice fiscale e P. IVA 00145920351, e ciò nella sua qualità di Dirigente del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana dello stesso, a questo atto autorizzata dall'atto del Sindaco in data 23/05/2015 con atto PG.n. 21355;

e

Il Sig. FERRARI CARLO nato a Reggio Emilia il 18/04/1951, domiciliato/a in Reggio Emilia Via del Carbone 4, codice fiscale dichiarato: FRRCL51D18H223R, d'ora in poi denominato "soggetto attuatore".

### **PREMESSO**

- che il sig. Ferrari Carlo è proprietario di un' area posta in Via Tirabassi censita al NCT del Comune di Reggio Emilia al foglio 209 mappali 316-319 di complessivi mq. 7851;
- che detta area era classificata dal previgente PRG 2001 come area di trasformazione Urbana (TU) di cui all'art 48 delle NA del PRG 2001 da attuarsi tramite progetto planivolumetrico convenzionato in quanto area inferiore a 30.000 mq ai sensi dell'art.48.02.03;
- che con la variante urbanistica al PRG 2001 approvata in data 22/04/2009 finalizzata ad implementare la qualità urbana del territorio e corrispondere a esigenze specifiche coerenti con gli indirizzi del nuovo PSC, si è proceduto nello specifico alla riqualificazione di ambiti delle ville e frazioni a prevalente destinazione residenziale, ed alla riclassificazione di terreni da stralciare da aree di trasformazione, al fine di proporre soluzioni urbanistiche maggiormente omogenee e coerenti con il contesto territoriale di riferimento sotto il profilo urbanistico, ambientale, sociale e procedendo così verso progressive azioni di riordino urbanistico che hanno interessato anche l'area di proprietà del sig. Ferretti come sopra individuata;

### **Dato atto:**

- che successivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale PG n. 5167/70 del 05/04/2011 sono stati approvati il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), entrambi pubblicati sul BURER n.77 del 25/05/2011 e in data 17/03/2014, con Deliberazione del Consiglio Comunale PG n. 31329/176 del 28/10/2013 è stato adottato il Piano Operativo Comunale (POC) pubblicato sul BURER del 23/04/2014;
- che l'art.5.9 del PSC "Disposizioni particolari relative a previsioni pregresse del PRG 2001" al capoverso 8 dispone che il PSC individui con apposita simbologia due ambiti urbanizzabili per nuovi insediamenti residenziali ricadenti in un contesto rurale, a conferma di previsioni di edificazione introdotte nel PRG 2001 con apposita variante specifica adottata con delibera di C.C n. 25440/286 del 09/12/2008 e approvata con delibera di C.C n. 8027/119 del 22/04/2009. L'attuazione di tali previsioni è ammessa nel rispetto dei parametri urbanistici ed ecologico-ambientale definiti dalla suddetta variante;
- che tra queste rientra appunto l'ambito già individuato dal PRG e ora confermato dal PSC con apposita simbologia (art.5.9) area con perimetro giallo alla Tav. P6;

## **Rilevato che:**

- il proprietario dell'area in qualità di soggetto attuatore ha presentato in data 23/09/2011 , con istanza PG. 16934 il Progetto Planivolumetrico Convenzionato (PPC) per intervenire sull'area sopraccitata proponendo di cedere gratuitamente all'Amministrazione Comunale l'area da destinare ai sensi dell'art.47.11 delle NA del PRG.2001 allo 0,05 mq/mq. La realizzazione dell'edificazione resa possibile dal predetto indice aggiuntivo sarà in ogni caso obbligatoria in sede di pianificazione attuativa delle Aree di Trasformazione e ad essa potrà darsi attuazione, in via alternativa, o mediante realizzazione diretta da parte del soggetto attuatore ovvero mediante cessione gratuita all'Amministrazione Comunale della relativa capacità edificatoria e delle aree interne al comparto necessarie per la sua attuazione. In tal caso è fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di destinare quota parte del predetto indice aggiuntivo alla realizzazione di edilizia convenzionata da cedere in proprietà:

- che devesi ora procedere alla traduzione in apposita convenzione, ai sensi di legge, delle obbligazioni da assumersi da parte dei proprietari per l'attuazione del PPC in parola, di cui si richiamano espressamente gli elaborati;

## **Dato atto :**

- che il PPC è costituito dai seguenti elaborati grafici e normativi:

- TAVOLA 1R- STATO DI FATTO – estratto mappa catastale – PR-PSC-RUE *agg. Aprile 2016*
- TAVOLA 2R - STATO DI FATTO rilievo planoaltimetrico – estratto di mappa catastale-*agg. febbraio 2017*
- TAVOLA 3R - STATO DI PROGETTO rilievo planoaltimetrico- sezioni stradali – documentazione fotografica - *agg. febbraio 2017*
- TAVOLA 4R - STATO DI PROGETTO: planimetria di progetto categorie funzionali – aree di cessione – schema di tripartizione - *agg. febbraio 2017*
- TAVOLA 5R - STATO DI PROGETTO: planimetria reti tecnologiche - *agg. febbraio 2017*
- TAVOLA 6R - STATO DI PROGETTO: planivolumetrico di progetto – studio di massima tipologie residenziali - Skyline di progetto- *agg. febbraio 2017*
- Relazione tecnico illustrativa – *agg. febbraio 2017*
- *NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE -agg. febbraio 2017*
- Rapporto in relazione alla compatibilità ambientale e territoriale dell'intervento-*agg. febbraio 2017*
- Relazione geologica e analisi geotecnica del terreno e della falda ai sensi della normativa vigente in materia, con riferimento agli aspetti fisici del territorio e la verifica delle condizioni di pericolosità locale, adeguate all'atto di indirizzo e coordinamento tecnico di cui alla D.R. 112 del 02/02/2007- *agg. febbraio 2017* ;
- Relazione illustrativa sulla previsione di spesa occorrente per le dotazioni degli insediamento necessarie per l'attuazione del Piano;
- analisi del clima acustico redatta da Studio Alfa- *agg. febbraio 2017* ;
- quantificazione e compensazione delle emissioni climo-alteranti:
- computo metrico estimativo relativo alle opere di urbanizzazione primaria per il lotto ERS (*agg. maggio 2017*)

tutto ciò premesso ,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART.1 - PREMESSE DEL PRESENTE ATTO**

Le premesse della Determina Dirigenziale di approvazione del Progetto Planivolumetrico Convenzionato RUAD.n..... del.....costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto la regolamentazione della realizzazione del Progetto Planivolumetrico Convenzionato (PPC) ubicato in Via Tirabassi su area censita al foglio 206, mapp.316-319, composto dagli elaborati elencati in premessa di superficie nominale catastale pari a mq. 7851,00 con zona individuata nel comparto di estensione pari a mq. 7416,00, che il soggetto attuatore proprietario dell'area dichiara di ben conoscere e accettare.

### **ART. 3 - NORMATIVA E DATI PROGETTUALI**

La redazione del PPC in oggetto è stata eseguita in attuazione delle disposizioni e prescrizioni di cui all'art.48 delle Norme di attuazione del PRG 2001 ed in conformità all'art.5.9 delle NA del PSC .

Superficie catastale nominale = Mq 7851,00  
Superficie Territoriale (St) di riferimento per l'applicazione del DE = Mq 7416,00  
Superficie Edificabile (Se) = Mq.3708 pari al 50% della St  
Verde privato a valenza ecologica (Ve) Mq 741,60 pari al 10% St  
Verde pubblico di compensazione (Vp) Mq 2966,40 pari al 40% della St  
Indice di utilizzazione territoriale (Ut) del diritto edificatorio = 2000 mq/ha  
Superficie utile (Su) relativa al diritto edificatorio = Mq 1483,00  
Superficie utile (Su) derivante da 0.05 st = Mq.370,80  
Superficie da cedere ex 47.11 comma 2 mq.750 di sf Circa  
Superficie utile (Su) complessiva (Mq 1483,00 + Mq.370,80) = Mq. 1853,80  
Usi Previsti U1/1, U1/2 (Su minima = 40% Su) Mq 1334,70  
U2/4, (Su minima = 10% Su) Mq 148.30

Servizi e Verde Pubblico SVP = 40% della St	2996,40 mq.
SVP da monetizzare:	2996,40 mq.
<u>Parcheggi pubblici P2:</u>	
Funzioni abitative: U1/1, U1/2 1 mq/4 mq SU	
1 posto auto/alloggio (n. 19 alloggi) = 19. Posti auto	
n.piani = Max 3 f.t.	

### **ART. 4 - OBBLIGHI GENERALI**

Il soggetto attuatore con il presente atto si assume gli oneri e gli obblighi riportati nella presente convenzione, precisando che la stessa è da considerarsi vincolante e irrevocabile fino al loro completo assolvimento.

Il soggetto attuatore è obbligato in solido per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, anche parziale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai medesimi si trasferiscono anche agli acquirenti sino al verificarsi delle condizioni di cui al successivo comma.

Il soggetto attuatore si obbliga ad inserire in ogni eventuale atto di trasferimento, totale o parziale, di

immobili oggetto della presente convenzione, nonché di costituzione di diritti in favore di terzi, le clausole seguenti, da riportare nella nota di trascrizione inviando poi al Comune copia autentica della nota stessa: *“L’acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza e si obbliga a rispettare tutte le clausole contenute nella Convenzione stipulata con il Comune di Reggio Emilia in data ..... e trascritta in data ....., , accettandone i relativi effetti formali e sostanziali, dando atto che la stessa convenzione è relativa all’attuazione del PPC di via Tirabassi”*. Tale clausola dovrà essere specificamente approvata dall’acquirente ai sensi dell’art.1341 C.C, impegnandosi ad inserirla anche negli eventuali successivi atti di trasferimento, che in mancanza saranno inopponibili al Comune.

Il soggetto attuatore si obbliga a comunicare al Comune ogni trasferimento a terzi della titolarità delle aree ricomprese nel PPC. Gli aventi causa a qualsiasi titolo del soggetto attuatore firmatario della presente convenzione subentrano nei diritti e nei doveri di questi ultimi anche in riferimento alle verifiche antimafia.

Relativamente alle aree oggetto di servitù di uso pubblico da costituire gratuitamente a favore del Comune, il soggetto attuatore e suoi successori o aventi causa si obbligano a mantenerne la titolarità fino alla stipula del relativo atto di trasferimento della stesse a favore del Comune .

Pertanto non sono consentiti il frazionamento e l’alienazione di tali aree a favore degli acquirenti delle singole unità edilizie o immobiliari.

Qualora il Comune verifichi la sussistenza di una o più cause che danno luogo alla comunicazione antimafia interdittiva o di una o più cause che danno luogo all’informazione antimafia interdittiva nei confronti del soggetto attuatore o nei confronti di avente causa o del promittente acquirente, comunica ai soggetti attuatori che qualora venga perfezionata la compravendita, la presente convenzione si risolverà di diritto.

## **ART. 5 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE**

Ai sensi della legislazione vigente, il soggetto attuatore, per la realizzazione del presente progetto planivolumetrico si obbliga nei confronti del Comune:

- a costituire servitù di uso pubblico sulle aree per infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento U1 di cui al successivo art. 7;

- a monetizzare per intero le aree destinate a verde pubblico di cui al successivo art. 8;

- a cedere gratuitamente l’area destinata all’indice aggiuntivo pari allo 0,05 mq/mq di cui al successivo art.9;

- a corrispondere i seguenti contributi:

*contributo per crediti volontari di carbonio di cui al successivo art.10.*

*contributo per i costi sostenuti dal Comune di cui al successivo art. 16;*

*contributo di costruzione di cui al successivo art. 17;*

- a progettare e realizzare nel rispetto dei pareri espressi dal Gruppo di lavoro istruttorio in data 10/02/2012 ed allegati all’istanza PG.n.16934/2011, le seguenti opere:

- le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento (U1) entro e fuori comparto individuate come opere pubbliche di interesse generale ed in particolare l’interramento della linea di media tensione posta sul confine ovest e allo spostamento del trasformatore su palo esistente alla tavola 3R-4R-5R del PPC,

con le modalità e la tempistica di cui al successivo art.21 ;

- il ripristino, al termine dei lavori, delle infrastrutture per l'urbanizzazione (U1) e delle aree a verde pubblico, eventualmente danneggiate nel corso dei lavori stessi, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 11;

- ad assumere i seguenti costi:

- *costi relativi ai collaudi e agli altri servizi relativi al procedimento tecnico-amministrativo di realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione (U1) e del verde pubblico, di competenza del Comune, di cui al successivo art.15;*

- *costi relativi alle operazioni catastali e ogni spesa, imposte e tasse conseguenti e connesse al presente atto;*

- *costi relativi a eventuali procedimenti esperiti dal Comune in conseguenza di inadempimenti di cui al successivo art.21;*

- a prestare le necessarie garanzie finanziarie secondo quanto meglio specificato al successivo art. 18.

#### **ART. 6 - VALIDITA' DELLA CONVENZIONE URBANISTICA E TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI**

1.La presente convenzione ha una validità di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di stipula della convenzione del PPC approvato con Determinazione Dirigenziale.

2.Il soggetto attuatore e suoi successori o aventi causa si impegna a richiedere i titoli abilitativi alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (U1) e delle opere di sistemazione, piantumazione e arredo del verde pubblico e delle dotazioni ecologico-ambientali, da realizzarsi a loro cura e spese, entro e non oltre mesi 12 (dodici) dalla stipula della presente convenzione , pena l'applicazione delle misure di cui al successivo art. 21 solo qualora vi siano opere pubbliche di interesse generale. La realizzazione delle infrastrutture al servizio dell'insediamento e del verde pubblico deve essere iniziata prima del rilascio di qualsiasi titolo abilitativo relativo ai fabbricati.

3. Il soggetto attuatore si impegna ad ultimare le opere relative alle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (U1) e al verde pubblico entro il termine massimo di mesi 36 dal rilascio del relativo titolo abilitativo, pena l'applicazione delle misure di cui al successivo art. 21.

4.Il soggetto attuatore o suoi successori o aventi causa riconoscono al Comune la facoltà di acquisire in via anticipata rispetto ai tempi o alle scadenze definite con la presente convenzione, in casi eccezionali e a seguito di esplicita richiesta, le aree destinate alle dotazioni territoriali e comprensive di quelle destinate ad ostare la Su derivante dall'indice, aggiuntivo pari allo 0.05mq/mq Su di cui ai commi precedenti.

In caso di ampliamento del limite di proprietà posto, a seguito di acquisizione dell'area adiacente, sarà consentito agli attuatori la possibilità di spostare il limite di edificabilità sull'attuale limite di comparto.

**ART. 7 - IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO SULLE AREE DESTINATE A INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DELL'INSEDIAMENTO (OPERE DI U1).**

Il soggetto attuatore si impegna a costituire servitù di uso pubblico a favore del Comune, successivamente al rilascio del relativo certificato di collaudo definitivo e prima dello svincolo della relativa fideiussione, sulle aree destinate ad opere di urbanizzazione per l'insediamento (U1) identificate alla tavola 4R del PPC.

L'atto di costituzione di servitù ad uso pubblico dovrà essere perfezionato, a cura e spese dei soggetti attuatori e loro aventi causa, prima del rilascio del certificato di agibilità afferente i fabbricati in progetto.

Il soggetto attuatore o suoi aventi causa si impegnano a mantenere la titolarità di dette aree ed opere fino al loro asservimento all'uso pubblico, fermo restando che lo svincolo della fideiussione per la quota corrispondente è subordinato anche all'asservimento delle aree ed opere in questione.

Il soggetto attuatore e i suoi successori e aventi causa, si obbligano a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree destinate a infrastrutture al servizio dell'insediamento da asservirsi all'uso pubblico e che verranno meglio identificate successivamente all'atto della costituzione della servitù di uso pubblico. Ciò con l'esclusione della manutenzione e della fornitura di energia elettrica per la rete di pubblica illuminazione e delle operazioni di pulizia e sgombero neve, che a partire dalla relativa presa in carico saranno in capo al Comune, e della manutenzione dei sottoservizi, che sarà in capo ai relativi soggetti gestori che operano in regime di esclusiva.

Per tutto il periodo antecedente al collaudo e per il periodo ricompreso tra il collaudo e la presa in carico da parte del Comune, sono a carico dei soggetti attuatori anche la manutenzione e la fornitura di energia elettrica per la rete di pubblica illuminazione, la manutenzione della segnaletica e le operazioni di pulizia e sgombero neve.

**ART. 8 - MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO E AD ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI (U2)**

Le aree destinate a verde pubblico e ad attrezzature e spazi collettivi (U2) che competono all'intervento di trasformazione e che non vengono cedute gratuitamente al Comune assommano a complessivi mq. 2966,40.

Dette aree sono monetizzate al costo tabellare di Euro 36 al mq., così come previsto dagli appositi provvedimenti. Conseguentemente, l'importo complessivo della monetizzazione di dette aree risulta essere il seguente: mq. 2966,40x Euro/mq 36 = Euro 106.790,00.

La suddetta somma a titolo di monetizzazione, in luogo della cessione e sistemazione delle aree a verde pubblico, è stata oggetto di ordine di pagamento in data 20/06/2017 tramite bonifico bancario alla banca BPM spa., a favore del Comune di Reggio Emilia .

**ART. 9 - IMPEGNO ALLA CESSIONE GRATUITA DELLE AREE DESTINATE ALLA QUOTA DELLO 0,05 EDILIZIA PER L'AFFITTO DA CONVENZIONARE.**

Le parti danno atto che l' indice aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 48 delle NA del

PRG 2001 e come meglio precisato all'art.3, pari a 0,05 mq/mq Su, è da destinarsi esclusivamente alla realizzazione di edilizia da concedere in locazione a condizioni determinate convenzionalmente con l'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 47.11 comma 2.

Il soggetto attuatore, avvalendosi di quanto previsto dalla deliberazione consiliare PG.n. 19419/172 del 22/10/2012, e verificato che il PPC in argomento ha una superficie utile inferiore o pari a 500 mq, si impegna a cedere gratuitamente al Comune di Reggio Emilia, l'area avente attualmente una superficie fondiaria stimata in circa mq. 750 circa., cui corrisponde una quota di Su pari a 370,80 da riservare alla realizzazione da parte del Comune di edilizia da concedere in locazione.

L'atto di cessione gratuita dell'area previo suo frazionamento, dovrà essere perfezionato successivamente al rilascio del certificato di collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione e prima dello svincolo delle fidejussioni a garanzia della cessione dell'area stessa e dello stralcio delle opere di urbanizzazione primaria funzionali al lotto di cessione.

Il soggetto attuatore dovrà realizzare, a propria cura e spese, tutte le dotazioni territoriali necessarie per l'utilizzo dell'area coerentemente agli scopi destinati dall'Amministrazione Comunale e dunque realizzare i parcheggi di urbanizzazione primaria, nonché tutti gli impianti, i sottoservizi e gli allacciamenti necessari per rendere funzionale il lotto a scopo edificatorio da parte del Comune, fino a confine con la superficie fondiaria oggetto di cessione. A tal scopo il soggetto attuatore presta apposita fideiussione come specificato al successivo art. 17.

Al Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l'anticipata realizzazione di una o più tra le infrastrutture per l'urbanizzazione (U1) funzionali all'utilizzo dell'area. Tale eventualità dovrà essere individuata nel progetto delle opere di urbanizzazione e prevista nel titolo abilitante.

Inoltre è riconosciuta al Comune la facoltà di chiedere la cessione gratuita e anticipata dell'area e qualora dovesse essere destinatario di risorse pubbliche o partecipare a bandi pubblici per la realizzazione di alloggi da destinare all' edilizia residenziale sociale.

Le parti danno atto che è in facoltà dell'Amministrazione Comunale destinare quota parte del predetto indice aggiuntivo alla realizzazione di edilizia convenzionata da cedere in proprietà oltre che destinare l'area come sopra ceduta per esigenze di interesse generale, alla realizzazione di strutture di interesse pubblico, in coerenza ai programmi ed alle priorità territoriali in ambito socio-culturale e abitativo.

#### **ART. 10 - ACQUISTO DI CREDITI VOLONTARI DI CARBONIO**

Le parti danno atto che il soggetto attuatore ha ordinato in data 20/06/2017 il pagamento tramite bonifico bancario ordinato alla banca BPM spa. a favore del Comune di Reggio Emilia della somma pari a € 2.889,00 (€ duemilaottocentoottantanove/00) per l'acquisto di crediti volontari di carbonio, a compensazione dell'impatto determinato dall'intervento in argomento come risultante dall'elaborato denominato "*quantificazione e compensazione delle emissioni climo-alteranti*" allegato al PPC.

#### **ART. 11 - INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DELL'INSEDIAMENTO (U1)**

Il soggetto attuatore si obbliga a realizzare a propria cura e proprie spese, in conformità ai progetti esecutivi da approvarsi con apposito titolo abilitante alla costruzione, le infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (U1) interne ed esterne al comparto. Tali opere, in conformità a quanto previsto dall'art. A-23 della L.R. 20/2000, sono le seguenti:

a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;

- b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
- c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas, calore e altre forme di energia, ivi compresi gli impianti locali di produzione energetica e cogenerazione;
- e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;
- f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici al diretto servizio dell'insediamento e la relativa segnaletica;
- g) le ulteriori infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (U1) di seguito elencate:
  - h) la sistemazione e piantumazione del verde pubblico che costituisce la fascia di ambientazione stradale;
  - i) l'impianto di irrigazione per le aiuole e gli spartitraffico
  - l) la sistemazione, piantumazione e arredo urbano delle aree a verde pubblico
  - m) le opere fuori comparto consistente nel Tombamento di parte del fosso esistente per consentire la realizzazione di accesso al comparto di intervento
  - n) tutte le opere che risultassero necessarie per l'allacciamento alle infrastrutture esistenti, comprese le eventuali opere di adeguamento delle reti tecnologiche di interesse generale che si rendessero necessarie in considerazione del carico insediativo previsto; in particolare l'interramento della linea di media tensione posta sul confine ovest e allo spostamento del trasformatore su palo esistente alla tavola 3R-4R-5R del PPC,
  - o) la messa in pristino delle opere di urbanizzazione esistenti eventualmente danneggiate nel corso dei lavori.

Qualora le aree necessarie alla realizzazione delle opere sopradescritte siano di proprietà comunale, il Comune si impegna a renderle immediatamente disponibili per il periodo necessario alla realizzazione delle stesse e autorizza i soggetti attuatori ad eseguire le stesse.

Al Comune è riconosciuta la facoltà di consentire l'allacciamento alle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (U1) ed alle reti da realizzare anche a terzi e finitimi interventi edificatori, previa comunicazione ai soggetti attuatori e compatibilmente con i dimensionamenti effettuati e definiti in sede di PPC; ciò per esigenze di esercizio e funzionalità dei servizi complessivamente previsti, potendosi procedere a tali allacciamenti anche prima che le opere siano prese in carico dal Comune o dai competenti Enti. In tale ipotesi, detti allacciamenti dovranno essere realizzati con adeguate garanzie a salvaguardia della funzionalità generale degli impianti e in accordo con la direzione dei lavori. I Soggetti attuatori si impegnano fin d'ora a non porre eccezioni all'esercizio di tale facoltà da parte del Comune né a pretendere alcunché dai terzi proprietari degli interventi edificatori finitimi.

Il soggetto attuatore o suoi aventi causa realizzerà le opere sotto la propria personale e completa responsabilità.

Le infrastrutture per l'urbanizzazione (U1) saranno realizzate previa acquisizione del relativo Permesso di Costruire e dei pareri favorevoli e/o nulla osta degli Enti esterni competenti.

## **ART. 12 - PROGETTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE**

Le caratteristiche tecniche e progettuali delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (U1) saranno definite nel progetto esecutivo,

Il progetto esecutivo dovrà essere conforme a quanto indicato nelle tavole di PPC e redatto mediante apposito titolo abilitativo di Permesso di Costruire, in ottemperanza:

- alle prescrizioni degli Uffici Tecnici comunali e degli Enti e soggetti istituzionalmente preposti;
- ai capitolati speciali d'appalto del Comune e degli Enti e soggetti titolari della gestione dei pubblici servizi;
- alle normative tecniche e ai regolamenti approvati relativi ad ogni tipologia di opera od impianto in vigore al momento della realizzazione delle opere.

Le infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (U1) dovranno essere progettate e realizzate secondo le buone prassi e le migliori tecnologie disponibili sul mercato.

I prezzi unitari da utilizzare per la redazione del Computo Metrico Estimativo dovranno essere desunti dal Prezziario della Camera di Commercio di Reggio Emilia.

Per i prezzi mancanti dovrà essere allegata l'analisi del prezzo facendo riferimento, per analogia, ai prezzi contenuti nel suddetto listino.

Il cronoprogramma dei lavori dovrà essere definito in accordo con i competenti Uffici del Comune.

Il soggetto attuatore e suoi aventi causa dovrà provvedere a consegnare su supporto informatico, secondo le modalità che il Comune indicherà, il progetto esecutivo delle infrastrutture per l'urbanizzazione (U1) e, una volta terminato l'intervento, dovranno produrre al Comune, quale documentazione da allegare al collaudo finale, il progetto delle opere come costruite.

In sede di presentazione del progetto delle infrastrutture per l'urbanizzazione (U1), sarà inoltre nominato un "Responsabile dell'intervento per l'esecuzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione", scelto fra i tecnici del Comune, a cui competeranno le attività tecnico-amministrative relative alla verifica e all'approvazione del progetto oltre a quelle connesse al procedimento interno, fino ad avvenuta presa in consegna delle opere stesse.

Tale Responsabile terrà i contatti con i professionisti incaricati dal soggetto attuatore per i servizi tecnici di progettazione e direzione lavori, fornendo le informazioni e le prescrizioni che si rendessero necessarie durante l'iter realizzativo delle opere.

### **ART. 13 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DELL'INSEDIAMENTO (U1)**

Il soggetto attuatore si obbliga a rispettare, nell'affidamento e nell'esecuzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (U1), le norme vigenti in materia di realizzazione di opere pubbliche.

Tutte le opere inerenti le infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (U1) dovranno essere iniziate e ultimate entro i termini previsti nel relativo Permesso di Costruire e secondo il cronoprogramma definito in sede di progetto esecutivo.

Il soggetto attuatore e i loro aventi causa sono tenuti a comunicare in tempo utile al Comune le date di inizio di tutti i lavori di cui ai precedenti punti ed i nominativi delle ditte assuntrici dei lavori al fine di poter predisporre i necessari controlli.

Gli stessi sono altresì tenuti a realizzare, contemporaneamente all'esecuzione dei singoli edifici, gli allacciamenti alle fognature e alle utenze ai servizi a rete citati.

E' fatto divieto di realizzare l'accantieramento sulle aree destinate alle opere per l'urbanizzazione (U1) e alle attrezzature e spazi collettivi (U2). In casi eccezionali, la possibilità di interessare tali aree dovrà essere concordata con il Comune.

Fino al completamento del programma di edificazione è fatto obbligo al soggetto attuatore o suoi e suoi successori e aventi causa di garantire il decoro delle aree, pubbliche e private, ancora inedificate o in corso di edificazione, nonché delle aree circostanti anche esterne al PPC, con particolare attenzione alla salvaguardia del suolo agricolo in caso di interventi limitrofi al territorio rurale. Si prescrivono in particolare, la rimozione tempestiva dei depositi di materiali quando non più necessari, la copertura dei materiali polverosi al fine di evitarne lo spargimento, la copertura di scavi, pozzetti e contenitori al fine di evitare raccolte d'acqua piovana, lo sfalcio della vegetazione spontanea, la pulizia delle strade di accesso al cantiere qualora siano state imbrattate per effetto dello stesso, pena l'applicazione delle misure di cui al successivo art. 21. Il Responsabile dell'Intervento potrà richiedere al titolare del Permesso di Costruire di recintare a sue spese le aree ancora inedificate.

I soggetti attuatori e i loro successori e aventi causa si obbligano altresì alla manutenzione di manufatti, alberature e quant'altro non sia previsto in demolizione o rimozione, allo scopo di preservarli in stato di decoro e sicurezza.

Durante l'esecuzione dei suddetti lavori, il Comune eserciterà ogni tipo di controllo necessario o ritenuto opportuno al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere sopra citate. La corretta esecuzione delle opere è condizione necessaria per il rilascio dei certificati di conformità edilizia e agibilità degli edifici.

#### **ART. 14 - COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DELL'INSEDIAMENTO (U1).**

La realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (U1) sarà sottoposta alla vigilanza ed al collaudo tecnico e funzionale, anche in corso d'opera, di un Collaudatore, interno ai competenti Uffici Comunali o individuato all'esterno e incaricato con atto del Comune.

La richiesta per il rilascio del necessario titolo abilitativo alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione (U1) dovrà inoltre contenere il nominativo del Responsabile Coordinatore alla Sicurezza, nominato a cura e spese del soggetto attuatore.

Il soggetto attuatore ed i suoi successori o aventi causa sono tenuti a comunicare al Responsabile dell'Intervento ed al Collaudatore la data di inizio nonché di sospensione e ripresa dell'esecuzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione (U1), con obbligo, da parte del Direttore Lavori, di fornire al Responsabile dell'Intervento ed al Collaudatore ogni dato ed informazione utili o rilevanti al fine di consentire l'alta sorveglianza dei lavori e il corretto sviluppo del procedimento.

La vigilanza in corso dell'opera compete al Collaudatore, che può disporre l'eventuale sospensione dei lavori in caso di difformità o varianti rispetto al progetto esecutivo non autorizzate dal Comune.

Il collaudatore in corso d'opera e finale delle opere di cui all'oggetto sarà tenuto a monitorare e seguire i lavori rendicontando al Comune sullo sviluppo delle stesse, anche per segnalazioni di inadempienze, per le eventuali sanzioni o penali.

Il Comune, nella persona del Responsabile del Procedimento, si riserva la facoltà di intervenire nel controllo della realizzazione delle opere anche direttamente oltre che tramite il Collaudatore

incaricato.

Sono a carico del soggetto attuatore gli oneri relativi:

- all'esecuzione di prove in laboratorio, in situ, di carico e quant'altro previsto nei capitolati o richiesto dal Collaudatore;
- all'esecuzione di verifiche tecniche e di funzionalità eseguite dagli Enti gestori dei servizi di interesse pubblico;
- alla progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere in cemento armato e metalliche;

e, in generale, tutte le spese ed oneri necessari per realizzare a regola d'arte e rendere funzionali e collaudabili le infrastrutture per l'urbanizzazione (U1).

In caso di realizzazione di opere in cemento armato, la relativa certificazione di collaudo verrà prodotta dal soggetto attuatore .

L'agibilità dei fabbricati potrà essere concessa a seguito del collaudo, totale o relativo a uno stralcio funzionale, delle infrastrutture al servizio dell'insediamento. Solo in via eccezionale, previo parere favorevole del Responsabile dell'Intervento, l'agibilità potrà essere concessa anche a seguito della predisposizione, da parte del Collaudatore, di un verbale che attesti la piena funzionalità delle infrastrutture per l'urbanizzazione ritenute essenziali ai fini della fruizione del fabbricato.

L'importo relativo alle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (U1) deve essere adeguatamente documentato prima del collaudo. La documentazione dovrà avere carattere probatorio ed essere fiscalmente verificabile mediante fatturazioni. Qualora il costo di realizzazione così documentato fosse inferiore al costo tabellare degli oneri di urbanizzazione primaria stimato nel quadro economico allegato al PPC, il soggetto attuatore si obbliga a corrispondere il relativo conguaglio.

Il collaudo definitivo delle infrastrutture per l'urbanizzazione (U1) dovrà essere rilasciato tempestivamente e comunque entro 6 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione delle opere medesime.

La presa in carico da parte del Comune o degli Enti e soggetti preposti delle aree e delle opere oggetto di costituzione di servitù di uso pubblico di cui al precedente art. 7, avverrà entro 3 mesi dal collaudo definitivo. La predisposizione del solo verbale di funzionalità non dà luogo a presa in carico delle aree e delle opere da parte del Comune.

Il titolare del Permesso di Costruire è tenuto, a favore del Comune, per le opere e i manufatti di cui sopra, alla garanzia ed agli obblighi disciplinati dagli articoli 1667, 1668, 1669 del C.C. entro i limiti ivi contenuti.

Qualora in sede di collaudo vengano accertate difformità nella realizzazione delle opere rispetto ai contenuti del progetto esecutivo, tali da determinarne la non collaudabilità, oppure le opere stesse non vengano ultimate dai soggetti attuatori nei tempi indicati nel titolo abilitativo, il Comune ha la facoltà di procedere alla realizzazione diretta delle opere in sostituzione e a spese della ditta attrice.

In tal caso i Servizi competenti, riscontrate le difformità e/o i ritardi come da apposito referto tecnico redatto a cura del Collaudatore, provvederanno ad applicare le penali di cui al successivo art.21

#### **ART. 15 - CONTRIBUTO PER COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE**

Il soggetto attuatore, contestualmente al ritiro del titolo abilitativo alla realizzazione delle

infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (U1), dovrà corrispondere al Comune una somma pari al 3% dell'importo delle opere stesse. Tale somma sarà versata a titolo di contributo per i costi e compensi sostenuti dal Comune e connessi alle attività e agli incarichi del Responsabile dell'Intervento e del Collaudatore, oltre a quelli relativi all'istruttoria ed al procedimento interno. Qualora si rendessero necessarie varianti al progetto delle opere suddette, comportanti un aumento del costo delle stesse, il soggetto attuatore, dovrà provvedere al versamento dell'eventuale conguaglio del contributo di cui trattasi, prima del rilascio del certificato di collaudo definitivo di cui all'art. 14.

#### **ART. 16 - CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 15/2013, il contributo di costruzione dovrà essere corrisposto secondo quanto di seguito disciplinato:

- per quanto attiene gli oneri di urbanizzazione primaria, essi non sono dovuti in quanto i soggetti attuatori si obbligano a realizzare, in luogo della corresponsione di detti oneri, tutte le infrastrutture per l'urbanizzazione (U1) interne al comparto di PPC a diretto servizio dello stesso; a fronte di eventuali maggiori costi delle opere suddette rispetto agli oneri di urbanizzazione primaria dovuti, nulla sarà versato da parte del Comune al soggetto attuatore;
- per quanto attiene gli oneri di urbanizzazione secondaria e il contributo sul costo di costruzione, questi verranno corrisposti integralmente, in relazione ai titoli abilitativi alla costruzione, sulla base delle normative regionali e delle deliberazioni comunali attuative.

#### **ART. 17 - GARANZIE FINANZIARIE**

In applicazione della Deliberazione di Consiglio Comunale I.D.195 del 26 ottobre 2015 ed avendone fatta richiesta, il soggetto attuatore, a garanzia dell'adempimento degli obblighi, oneri e prescrizioni derivanti dalla presente Convenzione, si impegna a prestare, al momento del ritiro del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione del comparto, le seguenti fideiussioni a favore del Comune di Reggio Emilia rilasciate da un'azienda di credito o da un'impresa di assicurazioni debitamente autorizzata e di primaria importanza:

- a)** fideiussione di € 195.411,00= a garanzia della cessione gratuita dell'area di cui al precedente articolo 9) ; la fideiussione è pari al 100% (cento per cento) del valore dell'area così come individuato dal tecnico incaricato del Comune di Reggio Emilia con propria nota del 24/05/2017, desunta dalle schede zone omogenee per valori di mercato delle aree fabbricabili redatti ai fini IMU pari a € 527,00 €/ mq di Su. quale ambito per previsioni pregresse del PRG 2001 rimandate al POC (art.5.9 NA PSC).
- b)** fideiussione di € 55.052,77= arrotondato a 55.053,00 a garanzia della realizzazione dello stralcio delle opere di urbanizzazione funzionali alla attuazione dell'area di cui all'art.9 e meglio descritte nel computo metrico estimativo acquisito al PG.n. 53330 del 30/05/2017.
- c)** fideiussione di € 164.947,00= pari al 100% (cento per cento) del costo di realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (U1), risultante dalla Relazione finanziaria allegata al progetto di PPC, tenuto conto del computo metrico estimativo presentato PG.n.53330/2017.

L'ammontare delle fideiussioni ha, in questa fase, valore provvisorio e la loro presentazione è condizione essenziale per il rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione; l'ammontare delle stesse esso dovrà essere integrato, se necessario, prima del rilascio del suddetto titolo abilitativo , per la realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione (U1), per il valore corrispondente all'eventuale maggiore costo delle medesime rispetto ai preventivi di massima

del PPC, adeguandolo al computo metrico estimativo.

In caso di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune, e/o di aggiornamento dei prezzi unitari del computo metrico alla data del rilascio del Permesso di Costruire, la garanzia prestata dovrà essere anch'essa aggiornata di conseguenza.

Nei contratti fideiussori, che dovranno essere depositati al momento del trasferimento in atto pubblico della presente convenzione, deve essere escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 secondo comma del C.C. ed in deroga all'art.1957 del C.C.; l'Istituto fideiussore deve impegnarsi a soddisfare l'obbligazione assunta alla prima richiesta del Comune con ogni eccezione rimossa in deroga all'art.1945 del c.c.

In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dai soggetti attuatori non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i loro successori e aventi causa a qualsiasi titolo, abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione ed il Comune le abbia accettate dichiarando espressamente di liberare l'originario obbligato.

#### **ART. 18 - CESSAZIONE/RIDUZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE**

Le garanzie finanziarie relative alle infrastrutture per l'urbanizzazione (U1) di cui ai punti c) e b) dell'art.17 verranno svincolate con formale comunicazione del Comune, al verificarsi delle seguenti condizioni:

*a) avvenuto pagamento del contributo per i costi sostenuti dal Comune di cui all'art.16;*

*b) avvenuta approvazione del collaudo e avvenuta presa in carico delle opere garantite (qualora la cessione gratuita e/o costituzione di servitù di uso pubblico delle aree sia contestuale alla stipula della presente convenzione);*

*c) avvenuta cessione gratuita delle aree destinate ad ERS e avvenuta costituzione di servitù di uso pubblico e delle aree e relative opere destinate alle infrastrutture per l'urbanizzazione (U1) a favore del Comune tramite successivo atto notarile.*

La fideiussione di cui al precedente punto a) dell'art.17, verrà svincolata successivamente all'atto notarile di cessione gratuita al Comune dell'area come previsto al precedente articolo 9.

Su motivata istanza da parte del soggetto attuatore, le suddette fideiussioni potranno essere ridotte in misura proporzionale all'avvenuto completamento, collaudo e presa in carico di uno stralcio funzionale già individuato nel PPC o nel Permesso di Costruire relativo alle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento.

#### **ART.20 - ELEMENTI PROGETTUALI DI MASSIMA DELL'INTERVENTO**

L'esecuzione delle costruzioni edilizie avverrà in base alla normativa del PPC ed alla vigente normativa edilizia. Modifiche che non incidano in maniera sostanziale sul planivolumetrico, sempre nel rispetto degli indici urbanistici, fondiari ed edilizi, saranno possibili senza dover procedere a varianti al PPC secondo quanto meglio specificato nelle NTA del PPC stesso.

E' riconosciuto al soggetto attuatore la possibilità di trasferire, all'interno dei singoli lotti o anche tra più lotti, una diversa capacità edificatoria, sempre nel rispetto degli indici complessivi stabiliti dal PPC.

#### **ART. 21 - CLAUSOLE PENALI E CONSEGUENZE DEGLI INADEMPIMENTI**

Il Comune applica le seguenti penali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 del Codice Civile,

salva la risarcibilità di ogni maggior danno:

**a)** La mancata richiesta entro i termini di cui al precedente art. 6 comma 2 del titolo abilitativo ivi previsto per le infrastrutture al servizio dell'insediamento comporta, qualora vi siano opere di interesse generale, l'applicazione di una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni mese di ritardo fino al sesto mese; successivamente si procederà all'escussione della relativa fideiussione prestata per l'esecuzione delle opere, nonché all'acquisizione delle relative aree qualora queste non siano state cedute contestualmente alla stipula; in tal caso resta comunque ferma la somma già incamerata;

**b)** La mancata ultimazione delle opere relative alle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (U1) nei termini di cui al precedente art. 6 comma 3 comporterà, previa diffida ad adempiere entro il termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione ricevuta in tal senso, l'applicazione di una penale pari al 1‰ (1 per mille) del valore delle opere stesse per ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un massimo del 10% del valore degli stessi, come da computo metrico estimativo allegato al titolo abilitativo; superato tale massimale, il Comune procederà all'escussione della relativa fideiussione di cui all'art. 17 lett. b) e c) per la realizzazione delle opere.

In caso di mancata cessione gratuita delle aree, oltre alla escussione della relativa fideiussione il Comune si riserva la facoltà di attivare le procedure per l'esproprio.

## **ART. 22 - RISOLUZIONE ED INADEMPIMENTO**

In caso di inosservanza da parte del Soggetto Attuatore e/o dei suoi aventi causa degli impegni assunti con la presente convenzione, nel concorso delle circostanze previste dagli artt.li 1453 e segg. C.C., si darà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese e salvo in ogni caso, il risarcimento del danno.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 13 finalizzati a garantire il decoro delle aree, il Comune provvederà a inviare ai soggetti attuatori una richiesta di intervento da ottemperarsi entro i termini ivi indicati. In caso di mancata ottemperanza di tale richiesta, i soggetti attuatori autorizzano fin d'ora il Comune ad effettuare gli interventi necessari al ripristino del decoro sia nelle aree pubbliche che nelle aree private e si obbligano a sostenere le relative spese.

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 21, Il Comune provvederà all'escussione della fideiussione nel caso di:

a) mancata ultimazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione (U1), mancato pagamento della monetizzazione prevista per il verde pubblico, entro il termine di validità della convenzione, previa comunicazione scritta di messa in mora; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non realizzate, quantificato applicando i prezzi unitari desunti dal progetto esecutivo;

b) non collaudabilità delle infrastrutture per l'urbanizzazione (U1) e del verde pubblico realizzati; in tal caso la fideiussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte dei lottizzanti rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dai competenti Uffici Tecnici, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al precedente punto a;

c) mancato pagamento dell'eventuale conguaglio di cui all'art. 15.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b), il Comune potrà realizzare le opere mancanti o non collaudabili, anche su aree non cedute ricomprese nel perimetro di PPC. Il soggetto attuatore, proprietario

delle aree, autorizza ora per allora i lavori necessari sulle aree stesse.

### **ART. 23 - CONTROVERSIE**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni della normativa vigente, nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, che non fosse possibile comporre bonariamente, è competente esclusivo il Foro di Reggio Emilia.

### **ART. 24 - ONERI E SPESE**

La presente convenzione viene stipulata davanti al notaio designato dal soggetto attuatore, che ne curerà la registrazione e la trascrizione ai sensi dell'art. 28 della L. 1150/1942 e s.m..

Tutte le spese, imposte e tasse conseguenti e connesse al presente atto ed a quello successivo di stipula e di registrazione sono a carico del soggetto attuatore, che invoca a proprio favore i benefici e le agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti.

Sono altresì a carico del soggetto attuatore tutti i costi relativi a eventuali procedimenti esperiti dal Comune in conseguenza di inadempimenti di cui alla presente convenzione .

PER IL COMUNE DI RE

IL SOGGETTO ATTUATORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Soggetto attuatore dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C., le clausole contenute negli artt. 17-18 della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SOGGETTO ATTUATORE

\_\_\_\_\_



